

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il riconoscimento dei buoni servizio (voucher) per la cura di bambini 0-3 anni da parte di baby sitter - tate accreditate.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Servizio Zerosei che propone l'approvazione del Regolamento per il riconoscimento dei buoni servizio (voucher) per la cura di bambini 0-3 anni da parte di baby sitter accreditate per le motivazioni e con le modalità indicate nella relazione;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell'11/03/2002 "Approvazione dell'accordo di programma tra l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni e l'Asl3 Monza per l'attuazione del Piano di zona relativo agli interventi sociali" e socio-sanitari;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/03/2003 " Approvazione del Regolamento concernente principi e criteri generali per l'applicazione della legge 8/11/2000 n. 328 per il riconoscimento di assegni di cura (buoni) e di buoni servizio (voucher);
- Sentita la Commissione Consiliare competente nella seduta del 15/05/2003;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000;
- Richiamato l'art. 134- 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per il riconoscimento dei buoni servizio (voucher) per la cura di bambini 0-3 anni da parte di baby sitter accreditate, di cui ora al testo allegato al presente atto per le motivazioni indicate in relazione;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 20.658,27 al Tit.1 Funz. 10 Serv.04 Cap.1930 "Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge 328/2000 Anno 2001" del Bilancio 2003, RRPP 2002 che presenta la voluta disponibilità; da destinare a voucher per il servizio che trattasi; dando atto che si tratta di impegno assunto con Determinazione n. 139 del 31/12/2002;
- 3) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali, in esecuzione al presente regolamento si procederà all'attuazione del sistema di accreditamento delle baby sitter e di erogazione dei buoni servizio (voucher);
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134- 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

RELAZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 dell'11 marzo 2002 è stato approvato l'accordo di programma tra l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni e l'ASL3 Monza per l'attuazione del "Piano di zona relativo agli interventi sociali e socio sanitari", di cui all'articolo 19 della legge 328/2000, con le finalità indicate all'articolo 1 dell'Accordo di programma sopra indicato.

Il Piano di zona sopra indicato ha previsto la destinazione di risorse economiche per lo sviluppo del sistema locale dei servizi sociali, che comprende anche l'individuazione di interventi finalizzati all'innovazione e sperimentazione di nuove attività tra le quali l'attività di formazione, sostegno e buoni per baby sitter per un importo di € 36.151,98.

In data 17/03/2003, il Consiglio Comunale con atto n.10 ha approvato il Regolamento concernente "Principi e criteri generali per l'applicazione della legge 8/11/2000 n. 328 per il riconoscimento di assegni di cura (buoni) e di buoni servizi (voucher)".

Il Regolamento consiliare citato all'articolo 2 individua le finalità e gli obiettivi generali che si concretizzano nell'attuazione in via sperimentale di attività che integrano le modalità di gestione dei servizi sociali ed educativi e all'articolo 5 e 6 demanda alla Giunta Comunale di definire i requisiti d'accesso ai buoni servizio, gli standard e le modalità di accreditamento dei soggetti tenuti alla prestazione del servizio.

Il testo di Regolamento, allegato al presente atto, individua le modalità di accreditamento delle baby sitter e di erogazione dei buoni servizio (voucher), finalizzati al sostegno delle famiglie interessate alle prestazioni di baby sitter per la cura di bambini in età fino a 48 mesi, secondo quanto previsto dal testo di Regolamento stesso.

La realizzazione del servizio disciplinato dal Regolamento in oggetto ha comportato una spesa di € 15.483,71 per il personale tecnico addetto alla formazione e alla supervisione del servizio, mentre con il presente atto si stanZIA la somma residua di € 20.658,27 da utilizzare per l'erogazione dei voucher.

La spesa complessiva di € 20.658,27 è da impegnare al Tit.1 Funz.10 Serv.04 Cap. 1930 "Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge 328/2000 Anno 2001" del Bilancio 2003, RRPP 2002, che presenta la voluta disponibilità dando atto che trattasi di impegno assunto con determinazione n. 139 del 31/12/2002.

Si richiede pertanto alla Giunta Comunale l'approvazione del Regolamento per il riconoscimento dei buoni servizio (voucher) per la cura di bambini 0-3 anni da parte di baby sitter tate accreditate, allegato al presente atto quale parte integrante, sentito il parere favorevole della Competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/05/2003.

Sesto San Giovanni, 26/05/2003

Il Funzionario

Fulvio Capodieci

Visto: **Il Direttore**

Del Settore Educazione

(Sergio Melzi)

RICONOSCIMENTO DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER) PER LA CURA DI BAMBINI 0-3 ANNI DA PARTE DI BABY SITTER-TATE ACCREDITATE.

Art. 1 – Oggetto.

In ottemperanza al vigente regolamento comunale per il riconoscimento dei buoni servizio (detti anche “voucher”) e per l'accreditamento dei soggetti autorizzati alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 328/00, con la presente normativa, si stabiliscono:

- il servizio di cura dei bambini da parte di baby sitter-tate (di seguito viene usato il termine baby sitter) accreditate;
- i requisiti e le procedure per il riconoscimento e per il mantenimento dell'accREDITamento delle baby sitter;
- i limiti tariffari che le baby sitter potranno applicare;
- i requisiti che debbono possedere le famiglie per l'ottenimento del buono servizio e le relative procedure di riconoscimento;
- la definizione del progetto di collaborazione e della misura massima dei buoni servizio.

Art. 2 – Definizione del servizio.

Il servizio oggetto del riconoscimento di voucher è la cura continuativa di bambini in età fino a 48 mesi, da parte di baby sitter accreditate dall'Amministrazione Comunale, per un periodo di almeno tre mesi consecutivi, per cinque giorni la settimana e per non meno di 4 ore giornaliere.

Il servizio si svolge secondo le linee progettuali definite “progetto-intesa” che viene sottoscritto dalle parti interessate (Comune, famiglia, baby sitter).

Art. 3 – L'Accreditamento. Requisiti, procedure.

Le baby sitter che intendono accreditarsi ai sensi della presente disciplina, devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la quale sottoscrivono gli impegni e dichiarano il possesso dei requisiti come di seguito indicati:

Le baby sitter si impegnano in particolare a:

- partecipare ai momenti di formazione e di sostegno al ruolo organizzati dall'Amministrazione comunale;
- mantenere costantemente aggiornato il servizio comunale competente in merito all'andamento del “progetto-intesa” in corso e alla propria disponibilità lavorativa;
- applicare tariffe come definite al successivo art.5;
- partecipare a momenti di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, almeno una volta all'anno, così come previsto all' art.7 del vigente Regolamento per il riconoscimento di buoni e voucher .

Le baby sitter devono possedere i seguenti requisiti:

- aver partecipato a corso di formazione organizzato dall'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni per un numero di ore pari almeno al 75% dei percorsi proposti;

- aver superato il previsto colloquio di idoneità alla funzione di baby sitter al termine dei suddetti corsi di formazione;

Il mantenimento dell' accreditamento è verificato dal competente servizio comunale attraverso momenti di verifica dell'attività svolta dalla baby sitter e indagini di soddisfazione delle famiglie.

La baby sitter inoltre deve dare disponibilità all' esercizio della professione senza interruzioni superiori ai dodici mesi continuativi, deve partecipare a momenti formativi e/o di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Requisiti delle famiglie per l' accesso al Servizio e al riconoscimento dei voucher.

Accedono al beneficio del riconoscimento del buono servizio “baby sitter” i nuclei familiari residenti a Sesto S. G. tra i cui componenti vi è un bambino in età fino a 48 mesi, purchè siano presenti le seguenti condizioni e requisiti:

- Posizione ISEE per l'anno 2002 non superiore a € 23.000,00. Tale parametro è aggiornato di anno in anno con riferimento all' indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell' Unione Europea (IPCA) rilevato dall'Istat e risultante al 31 dicembre di ogni anno.
- I genitori, o il genitore, che esercitano la potestà genitoriale e conviventi con il bambino, svolgono una attività lavorativa o sono impossibilitati, per motivi di salute, a provvedere direttamente all'accudimento del figlio;
- Sottoscrizione con la baby sitter di un regolare contratto di lavoro dipendente, che preveda il pagamento di retribuzione come definita nel successivo art. 5;
- Sottoscrizione con il Comune e la Baby Sitter di un “progetto-intesa”, di cui al successivo art.5.

I voucher vengono riconosciuti alle famiglie seguendo l'ordine di presentazione della domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria.

I voucher vengono riconosciuti esclusivamente alle famiglie che si avvalgono delle prestazioni delle baby sitter accreditate dal Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 5 – Tariffe baby sitter – Importo voucher.

Le baby sitter, per il loro servizio a famiglie a cui è riconosciuto il voucher, applicano una tariffa non inferiore alla retribuzione minima della seconda categoria del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e non superiore alla stessa aumentata del 50%.

Con atto dirigenziale, a seguito di domanda da parte della famiglia e in base al progetto di servizio condiviso con la famiglia e con la baby sitter formalizzato con la sottoscrizione di un progetto-intesa, il Comune eroga alla famiglia voucher corrispondenti a € 2,5 per ogni ora di lavoro retribuito alla baby sitter e comunque per un importo non superiore a € 400 al mese.

Con il progetto-intesa, la famiglia si impegna a provvedere a corrispondere alla baby sitter la retribuzione stabilita nel contratto di lavoro e ad effettuare i versamenti previdenziali

dovuti, assumendo quindi a proprio carico ogni altro onere eccedente la quota di voucher assegnatale.

Per prestazioni diverse o eccedenti quelle indicate al successivo art. 6, le tariffe potranno essere ridefinite in aumento d'intesa tra famiglia e baby sitter, tali attività non sono però comprese nel "progetto-intesa" .e quindi non considerate al fine della determinazione dei voucher.

I voucher vengono rilasciati alle famiglie ogni mese, posticipatamente e dietro presentazione di dichiarazione relativa allo svolgimento del servizio sottoscritta da un genitore del bambino e dalla baby sitter.

Art. 6 – Contenuto dell'attività della Baby Sitter.

La baby sitter si occupa dei bambini a lei affidati curando il loro benessere in tutti i suoi aspetti seguendo le linee educative dei genitori.

In particolare, garantisce:

- la sicurezza e la sorveglianza durante tutto il periodo in cui è responsabile dei bambini, in casa e fuori;
- le cure corporee e l'igiene personale, la preparazione e l'accompagnamento ai pasti e al sonno;
- la cura degli oggetti, dei giochi e degli ambienti di vita dei bambini;
- la proposta di giochi e attività adatte allo sviluppo del bambino;
- l'accompagnamento del bambino presso sedi di servizi educativi e ricreativi per l'infanzia;

Tali attività ed altre relative esclusivamente alla cura del bambino sono tariffate come definito nel precedente art. 5, non sono invece comprese prestazioni relative al riordino e pulizia della casa.

La baby sitter si impegna a mantenere la riservatezza su qualsiasi tipo di informazioni riguardanti le persone della famiglia di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del suo lavoro.

Art. 7 – Rescissione, risoluzione del progetto-intesa.

Il Comune può rescindere in ogni momento il progetto-intesa per una qualsiasi inottemperanza agli impegni di una delle parti, in particolare per quanto attiene alla qualità e alla soddisfazione delle prestazioni della baby sitter e alla corresponsione della retribuzione da parte della famiglia.

La baby sitter e la famiglia possono risolvere il proprio impegno salvo preavviso di almeno 15 giorni.